



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
DIVISIONE 5

Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA
Prot. 24161/8.7.6

Roma, 21 ottobre 2015

Direzioni Generali Territoriali
Loro sedi

Uffici Motorizzazione Civile
Loro sedi

Regione siciliana
Assessorato turismo comunicazione e trasporti
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
Palermo

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Pianificazione
Sezione Logistica e trasporto merci
Via Giulia, 75/1
34126 Trieste

Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
Via Crispi, 8
Bolzano

Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
Lungadige S. Nicolò, 14
Trento

Regione Valle d'Aosta
Ufficio Motorizzazione
Località Grand Chemin, 36
11020 Aosta

Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento delle finanze
Roma

Agenzia delle entrate
Direzione centrale normativa
Roma

U.R.P.
SEDE

Oggetto: Veicoli uso speciale autoscuola.

È in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Capo del Dipartimento dei trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale 12 ottobre 2015 recante “*Riconoscimento uso speciale autoscuola ai sensi dell’art. 203 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada*”.

Il riconoscimento consente di godere dei benefici fiscali previsti dalle norme vigenti per i veicoli così classificati.

Per poter usufruire di detti benefici, sulla carta di circolazione dei veicoli delle categorie M3, N2 ed N3 equipaggiati con i doppi comandi, deve essere espressamente indicato “USO SPECIALE AUTOSCUOLA”.

I veicoli della categoria M2 possono essere immatricolati “uso speciale autoscuola” - a richiesta del titolare o del legale rappresentante dell’autoscuola - solamente a condizione che mantengano permanentemente installati ed operanti i doppi comandi almeno per la frizione ed il freno (se muniti di cambio manuale) o almeno per il freno (se muniti di cambio automatico).

I rimorchi O2, O3 e O4 sono considerati uso speciale autoscuola se abbinati ad un veicolo adibito al medesimo uso. Sulla carta di circolazione di detti veicoli deve essere espressamente indicato che sono abbinabili esclusivamente a veicoli adibiti a uso esclusivo autoscuola.

L’aggiornamento della carta di circolazione, ai fini del riconoscimento in questione, deve essere richiesto ad un Ufficio Motorizzazione civile dal titolare dell’autoscuola o dal responsabile del centro di istruzione automobilistica per i veicoli in proprietà o in leasing o acquisiti con contratto di noleggio a lungo termine ai sensi dell’art. 94, comma 4bis.

Si ricorda, infine, che i veicoli “uso speciale autoscuola” possono essere utilizzati esclusivamente per le esercitazioni e gli esami degli allievi, per il trasporto di questi da e per la sede d’esame, nonché per ogni altra incombenza connessa all’esercizio dell’attività di autoscuola o del centro di istruzione automobilistica.

firmato Il Direttore Generale
Dott. Arch. Maurizio Vitelli